

“Allegato B”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(come integrato con delibera D.G. n. 984 del 01.12.2014)

Procedura Ristretta in unione d'acquisto tra l'Azienda USL Umbria 2 (Capofila) e l'Azienda USL Umbria 1 per l'affidamento della fornitura di Sostanze Viscoelastiche per microchirurgia oculare

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI

ART. 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA

ART. 5 - IMPORTO

ART. 6– MODALITA' DI CONSEGNA

ART. 7 CONTROLLO QUALITATIVO

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

ART. 12 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 14 - CESSIONE CREDITI

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 - SUBAPPALTO

ART. 17 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - FORO COMPETENTE

ART. 21 - NORME DI RINVIO

ART. 22 INFORMAZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Sostanze Viscoelastiche per microchirurgia oculare, da destinare alle strutture di Oculistica di questa Azienda USL Umbria 2 (azienda capofila dell'unione di acquisto) e dell'Azienda USL Umbria 1, articolata in n. 6 lotti.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI

La fornitura è volta a realizzare attività di microchirurgia oculare.

Le quantità minime di contenuto delle fiale, di seguito indicate, devono ritenersi essenziali quali quantitativi minimi al fine di garantire la realizzazione completa di una operazione chirurgica.

Fiale con quantità minori non risulterebbero sufficienti per la completa esecuzione di ciascun intervento, comportando l'apertura di ulteriore fiala con spreco di prodotto.

Di conseguenza, di seguito si riportano le caratteristiche tecniche delle varie tipologie di dispositivi, la previsione dei quantitativi annui ed il corrispondente valore presunto, posto a base d'asta, distinti nei seguenti Lotti, in funzione dei casi clinici e delle tecniche chirurgiche:

➤ **LOTTO 1 - Sostanza viscoelastica per casi di routine -**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 0,80 ml
- Contenuto : Acido Ialuronico 1%, 1,2%, 2%, 1,6% e 3%
- Peso Molecolare : oltre 1.500.000 Dalton
- Sorgente : fermentazione batterica

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 2400

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 1000

Fabbisogno totale annuo: unità 3400

Importo annuo a base d'asta : € 45.900 iva esclusa

➤ **LOTTO 2 - Sostanza viscoelastica per casi complessi di Chirurgia della Cataratta –**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 0,80 ml
- Caratteristiche : Sostanze ad alta viscosità
- Contenuto: acido Ialuronico 1,4%
- Peso Molecolare: 5.000.000 Daltons
- Sorgente : naturale

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 650

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 200

Fabbisogno totale annuo: unità 850

Importo annuo a base d'asta: € 21.250 iva esclusa

➤ **LOTTO 3 - Sostanza viscoelastica per casi complessi caratterizzati da deficit dell'endotelio o da cataratte che necessitano di una dose elevata di tali sostanze per la durezza del nucleo –**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 0,80 ml
- Caratteristiche: Sostanze ad elevata coesività con medio peso molecolare, elevata purezza e basso angolo di contatto
- Contenuto: Acido Ialuronico 3% + Coidroitin solfato 4%
- Sorgente: naturale

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 650

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 250

Fabbisogno totale annuo: unità 900

Importo annuo a base d'asta: € 34.200 iva esclusa

➤ **LOTTO 4 - Sostanza viscoelastica per casi in cui sia necessario lasciare “in situ” la medesima sostanza - interventi di Glaucoma (Trabeculectomia) –**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 1,00 ml
- Caratteristiche: Sostanze a medio peso molecolare
- Contenuto: Acido Ialuronico 1,8%
- Peso Molecolare: 1.000.000 – 1.200.000 Daltons
- Sorgente: naturale

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 600

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 200

Fabbisogno totale annuo: unità 800

Importo annuo a base d'asta : € 15.600 iva esclusa

➤ **LOTTO 5 - Sostanza viscoelastica per casi di Cataratta congenita caratterizzati da elevata spinta vitreale e da capsula del cristallino particolarmente elastica –**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 0,60 ml
- Caratteristiche: Sostanze ad alta viscosità
- Contenuto: Acido Ialuronico 2,3%
- Peso Molecolare: alto peso molecolare Viscoadapting
- Sorgente: naturale

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 10

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 10

Fabbisogno totale annuo: unità 20

Importo annuo a base d'asta : € 800 iva esclusa

➤ **LOTTO 6 - Sostanze viscoelastiche per casi di cataratta di media complessità per i quali è necessario proteggere l'endotelio e mantenere gli spazi per garantire sicurezza e stabilità di camera –**

- la capacità della singola fiala deve essere di almeno 0,70 ml
- Caratteristiche: coesivo ad alta viscosità e dispersivo a bassa viscosità
- Contenuto: Ialuronato di sodio-condroitina solfato di sodio-sodio fosfato monobasico monoidrato-sodio fosfato dibasico anidro-cloruro di sodio
- Viscosità: 75.000 +_ 35.000 Mpas

Fabbisogno annuo ASL Umbria 2: unità 1200

Fabbisogno annuo ASL Umbria 1: unità 500

Fabbisogno totale annuo: unità 1700

Importo annuo a base d'asta: € 64.600 iva esclusa

I fabbisogni sopra indicati non devono intendersi definitivi ed immodificabili e si riferiscono a dati di consumo storico annuale; eventuali variazioni per minore o maggiore consumo, fino al 20%, in relazione alle effettive esigenze delle Aziende Sanitarie partecipanti all'unione d'acquisto, non vincolano l'amministrazione appaltante, ne danno diritto alla ditta aggiudicataria di chiedere compensi ulteriori o indennità alcuna.

ART. 3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La fornitura, oggetto della presente gara, dovrà essere conforme alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario

Tutti i dispositivi offerti devono possedere **marchio CE** ed essere **esenti da lattice**

I prodotti devono recare la descrizione di eventuali avvertenze e/o precauzioni particolari, chiaramente leggibili, da attuare per la conservazione degli stessi

I preparati devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento, per tutto il periodo di validità degli stessi.

ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà la durata di **24 mesi**, decorrenti dalla data prevista nella delibera di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi decorrenti dalla prima scadenza contrattuale ed alle medesime condizioni contrattuali.

Il contratto potrà avere scadenza anticipata qualora la ASL dovesse adottare provvedimenti in ordine alla modifica dell'organizzazione del Servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora nel corso di vigenza dello stesso, la **Consip** attivi una convenzione avente per oggetto analoga fornitura o nell'ipotesi di affidamenti disposti dalla Centrale di Committenza Regionale per forniture analoghe, a condizioni economiche più favorevoli, salvo che l'aggiudicataria non si dichiari disponibile ad uniformarsi alle stesse.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente qualora nel corso di vigenza del contratto intervengano nuove disposizioni regionali/nazionali inerenti appalti di forniture della medesima fattispecie di quelle in oggetto.

ART. 5 - IMPORTO

L'importo presunto annuo della fornitura è di euro 182.350,00 oltre IVA per un importo complessivo presunto della fornitura per 24 mesi comprensivo del rinnovo per ulteriori 24 mesi pari ad euro 729.400,00 oltre IVA, con oneri della sicurezza per eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei dispositivi aggiudicati dovrà avvenire franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, senza imporre alcun minimo d'ordine, dietro appositi ordinativi emessi dal competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, con le modalità indicate negli stessi, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento dell'ordinativo, e **presso le sedi specificate nell'ordine medesimo**.

In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il fornitore dovrà avvertire tempestivamente il Servizio che ha emesso l'ordine, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna. Il fornitore dovrà essere in grado di far fronte a qualsiasi improvvisa ed urgente richiesta di materiale fatta dall'Azienda Sanitaria.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

L'accettazione della merce da parte del servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.

I prodotti consegnati devono essere di recente produzione e dovranno avere una validità residua superiore ai **2/3 della validità** complessiva dei prodotti stessi; qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informare preventivamente il direttore dell'esecuzione che valuterà se accettare o meno la merce con periodo di validità più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.

Durante la fase di trasporto, la ditta deve garantire la rigorosa osservanza delle modalità di conservazione dei prodotti, utilizzando eventualmente, ove previsto, il trasporto refrigerato e idoneo imballaggio per il mantenimento della **catena del freddo**.

ART. 7 - CONTROLLO QUALITATIVO

L'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente al ricevimento della merce, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, i caratteri fisici e chimici e le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati. A tal fine l'Azienda Sanitaria potrà disporre anche analisi o perizie su campioni prelevati a caso tra i prodotti forniti, alla presenza di un incaricato del fornitore; tali controlli potranno essere effettuati presso i laboratori legalmente riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal fornitore in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.

Le forniture che a giudizio del Servizio presso cui verrà effettuata la consegna non risultino conformi alla qualità ed alla quantità convenute ed esaminate in sede di valutazione tecnica, dovranno essere ritirate, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all'emissione di nota di credito. Nel caso in cui vengano sottoposti a revoca o sequestro da parte delle competenti autorità prodotti giacenti presso i servizi della Azienda Sanitaria, questi dovranno essere ritirati, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all'emissione di nota di credito.

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di ritardo nella consegna della fornitura superiore ai sette giorni previsti quale termine di consegna dal presente capitolato, (salvo che nell'ordine sia riportato un termine più lungo per la consegna), sarà addebitato al fornitore inadempiente, per ogni giorno di ritardo, il 10% dell'importo dell'ordine.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al fornitore per le inadempienze sopra indicate superi il 10% del valore del contratto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel capitolato speciale costituisce condizione essenziale dell'aggiudicazione/fornitura.

Per tutta la durata del contratto, qualora i prodotti, non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato, potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i suddetti prodotti/materiali dovessero palesare difetti non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti/materiali non rispondenti ai requisiti individuati in sede di capitolato verranno respinti, con l'obbligo per la ditta di sostituirli immediatamente.

In caso ciò non avvenisse, l'Amministrazione provvederà direttamente ad acquistarli presso altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggior spesa sostenuta e una penale del

10% sull'importo di fornitura mancata o sostituita in ritardo; inoltre la firma per ricevuta degli articoli in parola non impegna l'Azienda Sanitaria che, comunque, si riserva di comunicare le contestazioni eventualmente emergenti solo all'atto dell'immissione al consumo degli stessi.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall'Azienda Sanitaria per porre fine all'inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In particolare la USL ha la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- In caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- Qualora gli accertamenti antimafia presso l'Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi;
- Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione;
- Il fornitore ceda il contratto;
- Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria;
- Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.

L'Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c., incamerare definitivamente la cauzione e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine dei 15 giorni decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, qualora :

- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto

- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto;
- il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda Sanitaria;
- il Fornitore non rispetti i termini di consegna dei prodotti.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Azienda Sanitaria può **recedere** dal contratto, qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in **Convenzioni Consip** oppure in contratti stipulati da **Centrali di Committenza Regionali**, successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

Nell'ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell'A.N.AC. (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), si procederà con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La formalizzazione del contratto avverrà tramite lettera avente valore contrattuale, ai sensi dell'art.1326 del codice civile e l'avvio del contratto avverrà con l'invio degli ordinativi di fornitura da parte dei magazzini preposti. Ogni Azienda Sanitaria provvederà a stipulare ed a gestire singolarmente il proprio contratto.

ART. 11 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

A favore di ciascuna Azienda Sanitaria partecipante all'unione di acquisto, la ditta appaltatrice dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell'importo del contratto di ogni singola Azienda contraente, al netto dell'Iva, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.L.gs n.163/2006 e s.m.i.

La garanzia è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7, del citato D. Lgs. 163/06. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria.

Le ditte aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, ai sensi del comma 7 dell'art.75 citato, dovranno specificare nell'istanza il possesso delle certificazioni di qualità ed allegare alla documentazione la certificazione medesima, in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR 445/2000.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Azienda Sanitaria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicataria.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento.

Ove il termine di costituzione della cauzione non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda Sanitaria può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore dell'Azienda Sanitaria a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora la ditta aggiudicataria ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità rispetto a quelli analoghi aggiudicati, e che sono commercializzati in sostituzione di quelli aggiudicati, dovrà fornire i nuovi prodotti al prezzo offerto in gara, ovvero con riduzione proporzionale di prezzo, nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.

ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i contratti ad esecuzione periodica o continuativa prevedono la revisione periodica del prezzo. La stessa viene operata sulla base di una istruttoria condotta con le modalità e con i dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese della pervenuta richiesta.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato, vengano praticate condizioni di migliore favore ad altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere sul territorio regionale.

ART. 14 - CESSIONE CREDITI

Per la cessione dei crediti si rimanda a quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. La ditta dovrà indicare in fase di gara quali parti dell'appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.L. 163/06.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal Disciplinare.

All'atto dell'autorizzazione l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabile facoltà di indicare se provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite (fornitura, servizio, lavori) ovvero consentire al Fornitore di pagare direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere alla Azienda Sanitaria, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione, relativamente alla presente fornitura, che dovrà riportare: il numero del CIG, il numero dell'ordine ricevuto, il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce e l'indicazione del luogo (magazzino farmaceutico o altra sede indicata nell'ordinativo di fornitura) presso il quale è stata consegnata la merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate presso:

- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via G.Guerra 21 - 06127 Perugia
- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 - V.le Donato Bramante n. 37 -05100 Terni

L'Azienda Sanitaria, dopo l'acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, **entro 60 gg.** dal ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla copia firmata in modo leggibile del documento di trasporto (DDT), salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della USL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D.Lgs. 196/2003 che dovrà essere applicato nell'esecuzione della fornitura in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria nella persona del suo Legale Rappresentante.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda Sanitaria partecipante all'unione d'acquisto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, il quale avrà

funzioni di controllo e vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'appalto e circa la conformità dei prodotti forniti a quanto stabilito e perfezionato con il contratto definitivo.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell'Amministrazione contraente. È esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al Regolamento del codice dei contratti di cui al DPR 207 del 05/10/2010, alle vigenti norme in materia di pubbliche forniture di beni e servizi ed al Codice Civile.

ART. 22 INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi ai punti di contatto indicati nel bando di gara.

Per accettazione espressa, ai sensi dell'art 1341 del c.c., delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale.

L'Impresa _____

Il Legale rappresentante: timbro e firma

Luogo e data _____